

**REGOLAMENTO  
DIDATTICO E DI FUNZIONAMENTO DI CORSO DI  
SPECIALIZZAZIONE**

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN REUMATOLOGIA**

Area MEDICA

Classe della MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA

#### **Art. 1 - Finalità**

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento, il percorso formativo e le modalità di valutazione degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Reumatologia, afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Foggia, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.M. 1 Agosto 2005.

#### **Art. 2 - Organi della Scuola**

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

#### **Art. 3 - Direzione della Scuola**

- a. La Direzione della Scuola è affidata, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Interm. 4 febbraio 2015, n. 68, a un professore di ruolo nel settore scientifico-disciplinare MED/16-Reumatologia appartenente all'Università di Foggia. L'elezione del Direttore è indetta dal Decano della Scuola con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato e si svolge nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del Regolamento Generale di Ateneo. La sede della Direzione della Scuola è presso la Struttura Complessa di Reumatologia del Policlinico di Foggia
- b. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola, convoca il Consiglio della Scuola e lo presiede, esercita le funzioni proprie dei Presidenti dei Corsi di Studio. Il Direttore, inoltre, nei casi di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Scuola, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile.
- c. Il Direttore della Scuola provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti dei medici in formazione nel termine di 30 giorni antecedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse.

#### **Art. 4 - Consiglio della Scuola**

Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi gli eventuali docenti a contratto e da una rappresentanza di 2 specializzandi, eletti secondo quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento. Il Direttore della Scuola nomina il Segretario tra uno dei docenti. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore o per richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio della Scuola ha competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola. Il consiglio della Scuola assolve i seguenti compiti:

- a. Elegge il Direttore della Scuola;
- b. Formula gli obiettivi di apprendimento per ogni singolo anno di corso, dandone tempestiva comunicazione agli specializzandi;
- c. Verifica l'efficacia e la completezza della rete formativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento
- d. Definisce la rotazione degli specializzandi all'interno della relativa rete formativa
- e. Designa i tutor, affidando loro la responsabilità formativa e di verifica del singolo specializzando
- f. Propone convenzioni e accordi con strutture esterne al fine di aggiornare e perfezionare la rete formativa;
- g. Autorizza gli specializzandi a svolgere periodi di formazione, non superiori a diciotto mesi, presso Istituzioni in Italia o all'estero per progetti coerenti con le finalità della scuola di specializzazione;
- h. Valuta eventuali domande di trasferimento e nel caso concede l'eventuale nullaosta;

- i. Individua il fabbisogno formativo, proponendo l'utilizzo, in via prioritaria, di professori e ricercatori afferenti ai dipartimenti di area medica
- j. Propone l'attribuzione di contratti di insegnamento a titolo gratuito al personale ospedaliero convenzionato facente parte della propria rete formativa, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento per lo svolgimento di attività didattica ed il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di laurea, laurea magistrale e di specializzazione
- k. Propone bandi per contratti di insegnamento gratuiti e retribuiti, attribuendo successivamente i compiti didattici. I contratti retribuiti sono a carico dei fondi della rispettiva scuola di specializzazione

#### **Art. 5 – Rappresentanti dei medici in formazione in seno al Consiglio di Scuola**

1. Il Direttore indice le elezioni dei rappresentanti dei medici specializzandi. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale, il numero degli eligendi, l'indicazione del luogo ove si svolgeranno le elezioni e l'indicazione della data di scadenza delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni lavorativi prima di quella prevista per la votazione. Le votazioni si svolgono in un solo giorno. Godono dell'elettorato attivo gli specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola di Specializzazione nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Godono dell'elettorato passivo tutti i medici specializzandi, regolarmente iscritti, per i quali sia assicurato un numero di anni di frequenza della scuola almeno pari a due. Le candidature sono presentate in forma scritta al Direttore. Ai sensi dell'art. 99 del DPR 382/1980 ogni avente diritto può esprimere una preferenza. Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto, entro sette giorni si provvede ad indire nuove elezioni. A compimento delle votazioni e del relativo scrutinio, il Direttore provvede a proclamare i candidati che, stante la prevista maggioranza dei votanti, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto il più anziano di età. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Consiglio della Scuola dall'inizio dell'anno accademico di riferimento, in caso di nuova istituzione e in prima applicazione, dal giorno di pubblicazione del decreto di proclamazione definitiva. La durata del mandato è di due anni, non rinnovabili. Nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualità di eleggibile di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti

#### **Art. 6 - Corpo docente**

Il corpo docente della Scuola è costituito da Professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da Ricercatori Universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola. Il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientificodisciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.

#### **Art. 7 – Delibere**

Il Consiglio della Scuola è convocato e presieduto dal Direttore della Scuola. Le riunioni del Consiglio della Scuola sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto. Le delibere sono validamente assunte quando si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione salvo i casi in cui la legge o lo Statuto prevedano maggioranze differenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le delibere possono essere assunte anche per via telematica; la delibera in materia di Elezioni del Direttore della Scuola di

Specializzazione può essere ammessa con utilizzo di piattaforme di e-voting che garantiscano il voto sicuro, segreto, univoco e con valore legale.

#### **Art. 8 - Tutor**

- a. Il tutor è di norma uno specialista nella disciplina oggetto della specializzazione che opera in qualità di dirigente o titolare di contratto nelle U.O. delle strutture sanitarie ove si svolge l'attività formativa del medico specializzando.
- b. Il ruolo di tutor viene affidato annualmente dal Consiglio della Scuola sulla base del possesso di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di documentata capacità didattico-formativa e di adeguato curriculum professionale; è implicata la conoscenza da parte del tutor del funzionamento globale della Scuola.
- c. Il Consiglio di Scuola individua un tutor per ogni periodo di rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa. Il numero di medici in formazione per tutor non può essere superiore a tre.
- d. I tutor svolgono essenzialmente l'attività formativa professionalizzante ma partecipano anche alle attività didattiche seminariali, di discussione di casi clinici ed agli incontri interdisciplinari; cooperano con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con lo specializzando; sono il riferimento dello specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti

#### **Articolo 9 - Frequenza, Rilevazione delle Presenze, Assenze**

Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo per la disciplina della frequenza, della rilevazione delle presenze e delle assenze degli specializzandi

#### **Articolo 10 - Sospensione, Rinuncia, risoluzione anticipata e decadenza, trasferimenti**

Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo per la disciplina della sospensione, della rinuncia, risoluzione anticipata, decadenza degli specializzandi

#### **Articolo 11 – Trasferimenti**

- a. Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione possono chiedere il trasferimento per altro Ateneo solo per gli anni successivi al primo ed esclusivamente nei periodi indicati per ciascun anno accademico di immatricolazione.
- b. Non sono concessi trasferimenti al primo anno ed in corso d'anno.
- c. L'accoglimento della richiesta è subordinato al nullaosta del Consiglio della Scuola dell'Università di Foggia, concedibile solo in presenza di gravi e comprovati motivi sopravvenuti successivamente all'immatricolazione, adeguatamente dimostrati
- d. Gli specializzandi titolari di contratto di formazione specialistica ed i titolari di posto aggiuntivo e/o riservato devono seguire le procedure descritte nel regolamento di Ateneo per la disciplina i trasferimenti degli specializzandi per e da altro Ateneo

#### **Articolo 11 Gravidanza e maternità**

- a. Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento di Ateneo per la disciplina della gravidanza e maternità delle specializzande.
- b. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali di riferimento applicabili.

### **Articolo 12 - Servizi logistici per gli specializzandi**

L'accesso alla mensa e alle strutture logistiche di supporto all'attività assistenziale e la dotazione di camici sono regolati dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia per la formazione specialistica e dagli altri accordi sottoscritti tra l'Università e le Aziende sanitarie ospitanti.

### **Articolo 13 Fondo di funzionamento della Scuola**

- a. Alla Scuola sono assegnate risorse per il funzionamento a valere sull'apposito budget reso disponibile annualmente nel Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e attribuito in base alla programmazione del fabbisogno approvata dal Consiglio di Amministrazione.
- b. Le risorse attribuite alla Scuola sono gestite dai Dipartimenti a cui afferiscono i Direttori pro tempore e potranno essere destinate:
  - all'acquisto di attrezzature, strumenti tecnologici e arredi utili al funzionamento della Scuola (es. postazioni individuali, armadi, lavagne, videoproiettori, materiale di cancelleria) nonché alla realizzazione ed allestimento di spazi per le esigenze degli specializzandi;
  - alla partecipazione degli specializzandi a corsi e/o congressi preventivamente autorizzati dal Consiglio della Scuola (quote di iscrizione, spese di viaggio, vitto e alloggio), coerenti con il piano formativo individuale e con il piano didattico generale della Scuola di Specializzazione;
  - a materiale consumabile di laboratorio (reagenti, kit diagnostici, anticorpi, plastiche, etc.) utilizzabili per le esigenze di ricerca degli specializzandi; d. alla pubblicazione di articoli su riviste scientifiche e/o libri e poster di lavori degli specializzandi.

### **Articolo 14 - Formazione nella rete formativa**

- a. La formazione specialistica viene svolta nelle strutture di sede e presso le strutture della rete formativa collegate e complementari convenzionate.
- b. Lo specializzando svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.
- c. La frequenza nelle diverse strutture della rete formativa è stabilita dal Consiglio di Scuola assicurando una distribuzione omogenea degli specializzandi frequentanti, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola

### **Articolo 15 - Formazione fuori dalla rete formativa**

- a. È possibile svolgere periodi di formazione presso istituzioni italiane o straniere esterne alla rete formativa della Scuola al fine di acquisire particolari esperienze o metodiche, che il consiglio riterrà essenziali al fine della formazione dello specializzando, in conformità agli obiettivi formativi della Scuola. La mobilità temporanea del medico in formazione non può in ogni caso superare i diciotto mesi, anche non consecutivi.
- b. Per ciascun periodo di formazione fuori sede, lo specializzando deve presentare apposita istanza al Direttore, corredata da un progetto formativo, per la valutazione e approvazione da parte del Consiglio della Scuola.
- c. Al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, lo specializzando dovrà consegnare al Consiglio della Scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata. Copia della documentazione sopraelencata deve essere consegnata al Settore Alta Formazione di Ateneo

## Art. 16 - Obiettivi Formativi

La Scuola di Specializzazione in reumatologia afferisce all'Area Medica – Classe della Medicina Clinica Generale e Specialistica e si articola in quattro anni, ex D.l. 68 del 4.02.2015. La Scuola di Specializzazione, attraverso percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali, si propone il conseguimento degli obiettivi formativi di seguito definiti:

Obiettivi formativi di base: l'acquisizione delle conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare, allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche

Obiettivi della formazione generale: il medico in formazione deve acquisire il corretto approccio statistico e le basi metodo-logiche del laboratorio, della clinica e della terapia, nonché le capacità di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali, anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica aggiornata;

Obiettivi formativi specifici della tipologia della Scuola: acquisizione delle conoscenze teoriche e delle competenze cliniche (diagnostiche, terapeutiche e riabilitative) e strumentali-laboratoristiche (anche con tecniche citofluorimetriche) per il trattamento delle patologie dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare, anche per le emergenze-urgenze di interesse reumatologico; acquisizione di competenze cliniche riguardano principalmente la semeiotica fisica e strumentale delle malattie reumatiche, l'immunopatologia delle malattie reumatiche, la diagnostica reumatologica per immagini (ecografia, capillaroscopia, densitometria ossea, scintigrafia), la farmacologia clinica, la farmacoterapia e l'idropinoterapia delle malattie reumatiche, la medicina fisica, la terapia ortopedica, la riabilitazione e la terapia occupazionale delle malattie reumatiche; acquisizione di conoscenze di Statistica Medica e Epidemiologia adeguate per riconoscere le implicazioni sociali delle malattie reumatiche.

### Attività professionalizzanti obbligatorie

- acquisizione di competenze tecniche generali per la clinica delle malattie reumatologiche, seguendo personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica.

Nell'ambito di questi casi il medico in formazione dovrà:

- seguire almeno 100 casi di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici, effettuando l'esame obiettivo, proponendo la programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, valutando critica-mente i dati clinici;
- svolgere attività clinica in reparto di ricovero di Reumatologia effettuando almeno 40 turni di guardia attiva e compilando almeno 20 lettere di dimissioni (co – firmate);
- svolgere attività clinica in ambulatorio di Reumatologia per esterni eseguendo almeno 300 visite
- svolgere attività clinica relativa alle procedure di inserimento in cura e monitoraggio di almeno 20 pazienti sottoposti a trattamento con farmaci biologici, seguiti per almeno un anno;
- acquisire la capacità di discutere casi clinici in modo documentato e analitico, esponendo almeno 5 casi di patologie reumatiche;
- eseguire direttamente almeno 20 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale e almeno 40 infiltrazioni artico-lari e periarticolari a scopo terapeutico, di cui almeno 10 sotto guida ecografica;
- valutare criticamente i risultati di almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica, di cui almeno 100 profili autoanticorporeali;
- acquisire la capacità di riconoscere i più comuni quadri istologici inerenti la patologia reumatologica attraverso la partecipazione ad almeno 5 conferenze clinico – patologiche e il diretto coinvolgimento nella presentazione di almeno 1 caso;

- eseguire ecografie muscolo – tendinee e articolari e capillaroscopie periungueali, assistendo all’esecuzione di almeno 100 esami ecografici ed eseguendone personalmente almeno 40 in distretti plurimi, e assistendo all’esecuzione di almeno 50 capillaroscopie ed eseguendone personalmente almeno 20 , dimostrando, e, quindi, saper interpretare correttamente i risultati di ciascuna delle 2 tecniche;
- acquisire la capacità di interpretare analiticamente e criticamente i risultati della densitometria ossea, anche in rapporto alla conoscenza delle modalità tecniche di esecuzione;
- acquisire la capacità di riconoscere e interpretare correttamente radiogrammi, scintigrafie, TC, RMN e tutte le altre tecniche di diagnostica per immagini inerenti la patologia reumatologica
- acquisire e interpretare i principali dati clinimetrici riguardanti in primo luogo i pazienti con malattie infiammatorie articolari croniche.

Il medico in formazione potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti.

Il medico in formazione, nell’ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione.

#### **Art. 17 - Ordinamento Didattico (id. 7473)**

L’ordinamento didattico del Corso di Specializzazione in Reumatologia, ex D.l. 68 del 4.02.2015, approvato ai sensi della vigente normativa ed emanato con Decreto Rettorale, è parte integrante del Regolamento didattico generale dell’Università di Foggia.

L’Ordinamento didattico è specificato nell’allegato 1

#### **Art. 18 - Programmazione didattica**

- a. Il Consiglio della Scuola determina il quadro degli insegnamenti e delle attività formative nel rispetto degli obiettivi generali, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifici; determina ogni anno le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici di riferimento, ed e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
- b. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. L’impegno orario richiesto per gli specializzandi è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, pari a 38 ore settimanali.
- c. Gli specializzandi sono obbligati a partecipare alle lezioni teoriche degli insegnamenti, ai seminari e ad ogni altra tipologia di attività didattica che il Consiglio della Scuola ritenga necessario per la completa e armonica formazione del singolo specializzando. Nel rispetto dei docenti coinvolti nell'attività didattica l'assenza alle lezioni, non motivata personalmente, sarà considerata ingiustificata e penalizzante nella valutazione finale. Tale obbligo va rispettato anche dagli specializzandi frequentanti le sedi esterne convenzionate, secondo quanto verrà specificatamente previsto dal calendario didattico.
- d. Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello specializzando stesso.

Le attività didattiche della Scuola si articolano in:

- Lezioni frontali
- Seminari
- Altre attività (meeting clinici, meeting interdisciplinari, discussione di casi clinici, corsi di aggiornamento, riunioni scientifiche etc .)
- Apprendimento sul campo (attività professionalizzante).

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo

Le attività formative e i relativi CFU sono così ripartiti:

- a) Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU
  - b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati 210 CFU
  - c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU
  - d) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU
  - e) Altre Attività a cui sono assegnati 5 CFU
- Attività professionalizzanti 167 CFU

Il piano didattico è specificato in Allegato B

#### **Art. 19 - Registrazione delle attività formative**

1. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, sono assicurati, come previsto dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del tutor le attività svolte, nonché il giudizio sull'acquisizione di abilità e competenze dello specializzando.
2. Le attività e gli interventi sono controfirmati dallo specializzando che li esegue e dal responsabile dell'U.O. presso cui vengono espletate le attività professionalizzanti.
3. Il Direttore della Scuola, al termine di ogni anno di corso, verifica la compilazione del libretto-diario e attesta la corrispondenza delle attività svolte con quelle previste. Detta verifica è condizione essenziale per l'ammissione all'esame di profitto annuale.
5. Il libretto può essere redatto su supporti informatizzati

#### **Art 20 – Formazione e attività assistenziale**

L'attività professionalizzante dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato. Nello svolgimento delle attività assistenziali allo specializzando sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale del singolo e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie deve sempre e in ogni caso risultare dai registri o documenti delle stesse attività. Le valutazioni del Tutor, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola, cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico specializzando. Esse permettono l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità, che devono avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione. Tutte le attività assistenziali e formative dei medici in formazione specialistica devono svolgersi sotto la guida di tutori, individuati tra lo staff operante nell'Unità Operativa, ciò come doverosa tutela delle persone (utente e medico in formazione) e come momento essenziale per l'apprendimento.

Lo specializzando imparerà ad affrontare sia sul piano cognitivo che su quello pratico applicativo il sapere relativo alla reumatologia, secondo uno schema di insegnamento deliberato dal Consiglio della Scuola. Coerentemente con i progressi conseguiti nell'attività professionale, il medico specialista acquisirà livelli di responsabilità nei compiti assistenziali fino all'assunzione di completa autonomia decisionale alla fine del corso di specializzazione

#### **Art 21 - Esami di profitto**

- a. Le prove di esame potranno consistere in esami orali o scritti la cui votazione viene espressa in cinquantèsimi o nel superamento di altre prove di verifica in itinere (prove orali o scritte, pratiche, tesine, colloqui, ...) in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole. Le prove di verifica possono svolgersi a conclusione del corso di insegnamento e terminare con un giudizio di idoneità registrato sul libretto personale di formazione dello specializzando e devono precedere l'esame di profitto di passaggio all'anno successivo il cui appello deve aver inizio e termine nell'ultimo mese della formazione specialistica. Il voto minimo per superamento dell'esame di profitto è di 30/50. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.
- b. La Commissione giudicatrice dell'esame di profitto è nominata dal Direttore della Scuola, su indicazione del Consiglio della Scuola, ed è composta da professori titolari di Insegnamento nella Scuola in numero non inferiore a 5. Il Presidente della Commissione è, di regola, il Direttore della Scuola o in sua assenza il professore di ruolo più anziano del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola.
- c. Il verbale di esame è firmato dai membri della Commissione giudicatrice presenti all'esame. Il Presidente della Commissione è responsabile del relativo verbale ed ha l'obbligo di curare la consegna dello stesso, debitamente compilato in tutte le sue parti, alla segreteria delle scuole di specializzazione alla fine di ogni appello

#### **Art 20 - Esame Finale**

- a. Per il conseguimento del titolo di specialista, ai sensi del D.I. 68 del 4.02.2015, il medico in formazione deve acquisire 240 CFU complessivi, articolati in 4 anni di corso così come previsto dall'Ordinamento didattico nei termini indicati dalle normative vigenti. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale che consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto degli esami di profitto annuali, dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei docenti-tutor. Il Direttore della scuola non oltre la fine dell'anno di formazione precedente all'ultimo anno di corso, sentita la proposta del tutor, assegna allo specializzando l'argomento della tesi con l'indicazione del nominativo del relatore ed eventuale correlatore. Il correlatore scelto anche tra i docenti di altra Facoltà e/o di altro Ateneo presenza all'esame finale relativamente allo specializzando che ha seguito.
- b. La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Direttore della Scuola, su indicazione del Consiglio della Scuola, ed è composta da non meno di cinque docenti facenti parte del Consiglio della Scuola. Il presidente della commissione è il professore di ruolo settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola di più alto grado accademico.
- c. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in cinquantèsimi e possono all'unanimità concedere al candidato il massimo del voto con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è 38.
- d. Ai sensi di quanto stabilito dal D.I. 68 del 4.02.2015 relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, al termine del corso di specializzazione lo specializzando consegue

il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dalla Università, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.M: n 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dello specialista in formazione nonché le competenze professionali acquisite.

**Art. 21 - Disposizione finale**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di legge, allo Statuto d'Ateneo, al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo, ai Protocolli di Intesa e al Regolamento di Funzionamento Scuole di Specializzazione Mediche.